

## Stagione Sportiva 2005/2006

### COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 2 DICEMBRE 2005

#### INIZIATIVA CONTRO IL RAZZISMO NEGLI STADI

Una grande iniziativa di protesta contro il razzismo vedrà protagonista tutto il mondo del calcio nella corrente settimana, coinvolgendo Dirigenti, Calciatori, Allenatori e Arbitri impegnati in tutte le manifestazioni calcistiche.

La Lega Nazionale Dilettanti, aderendo all'appello della F.I.G.C. invita tutti gli addetti ai lavori a ritardare di 5 minuti l'inizio degli incontri di questa settimana e nel contempo invita i giocatori delle due squadre a portare al centro del campo, prima dell'inizio della partita, uno striscione di m. 1x10 con scritta in nero su fondo bianco con lo slogan "NO AL RAZZISMO".

Si confida nella sensibilità di tutti affinché questo segnale di civiltà fortemente voluto dalla F.I.G.C. sia adeguatamente messo in atto.

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

##### 1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 69 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del [C.U. N. 122/A](#), della F.I.G.C., inerente le modifiche all'art. 5 del C.G.S..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 NOVEMBRE 2005**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Presidente Federale

- preso atto che, nel Consiglio Federale del 10 novembre 2005, il Presidente Federale è stato delegato ad emanare il nuovo testo dell'art. 5 del C.G.S.;
- attesa la necessità di provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti e le componenti federali;
- visto l'art. 21, comma 3, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 5 del C.G.S. secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

**ALLEGATO SUB A)**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>Divieto di scommesse</b></p> <p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>Divieto di scommesse</b></p> <p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, <b>o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse</b>, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..</p> <p>2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore dilettantistico e <b>al</b> settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, <b>o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse</b>, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..</p> <p><b>3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, dei dirigenti, dei soci di associazione e dei tesserati delle società sportive la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.</b></p> <p><b>4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1e 2 , viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. f), g), h) ed i), sole o congiunte in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.</b></p>

**1.2) CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D.**

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 13 della L.N.D. riportante il testo della nota del 18 novembre 2005, prot. 2128.22 pervenuta dalla Commissione Federale Antidoping della F.I.G.C., inerente una guida pratica procedurale per la presentazione delle richieste di esenzione a fini terapeutici per quanto attiene l'uso, la somministrazione, il ricorso a sostanze vietate o a metodi proibiti ai sensi della Lista WADA.

**USO DI SOSTANZE VIETATE O RICORSO A METODI PROIBITI PER PATOLOGIE DOCUMENTATE****SITI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO:**WADA: [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org)FIFA: [www.fifa.com](http://www.fifa.com)UEFA: [www.uefa.com](http://www.uefa.com)CONI: [www.coni.it](http://www.coni.it)

**Si ricorda che la normativa WADA, consultabile e scaricabile sul sito ([www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org)) NON PUO' ESSERE IN ALCUN MODO DEROGATA.**

**MEMORANDUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ESENZIONE PER USO TERAPEUTICO (TUE).**

- 1. La lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti redatta dalla WADA, di norma aggiornata annualmente, entra in vigore il 1° gennaio di ogni anno.**
- 2. Per le procedure inerenti alla concessione dell'esenzione ai fini terapeutici si fa riferimento agli appositi standard internazionali WADA recepiti dal disciplinare esenzioni a fini terapeutici del CONI.**
- 3. Se non ricorrono le condizioni per cui la richiesta deve essere inviata alla FIFA o all'UEFA, la richiesta di esenzione va inviata alla Commissione Antidoping FIGC (Fax 06/85213416) e alla Sezione Medica di Coverciano (Fax 055/5090280). La Commissione Antidoping FIGC provvederà ad inoltrare la richiesta al CEFT del CONI, che è l'organo competente all'esame delle richieste.**
- 4. La richiesta di esenzione deve essere compilata su appositi moduli che, a seconda della sostanza e della via di somministrazione indicate, sono:**

**- TUE ABBREVIATA (ATUE) Solo per beta-2 agonisti per inalazione e/o glicocorticosteroidi per via non sistemica (cioè tutte le vie diverse da quella orale, rettale, endovenosa e intramuscolare. I glicocorticosteroidi per uso dermatologico non richiedono TUE)**

**- TUE STANDARD (TUE) per tutte le altre richieste**

**Si consiglia l'utilizzo di fax cover con indicazione della Società di riferimento e dei recapiti (anche cell.) da contattare in caso di necessità.**

- 5. La modulistica utilizzata deve essere necessariamente quella indicata dalla WADA, in lingua inglese. La compilazione deve essere fatta in stampatello o caratteri stampati.**

**Sino a diversa disposizione la richiesta può essere compilata in italiano.**

- 6. Alla richiesta va obbligatoriamente allegata copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, in corso di validità.**
- 7. Ai fini della legge sulla privacy, si devono altresì allegare alla richiesta di esenzione gli allegati riguardanti l'informativa e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.**
- 8. Le richieste vanno corredate di tutta la documentazione medica necessaria ad attestare e a legittimare la diagnosi nonché la indispensabilità e la non sostituibilità del trattamento indicato. Ciò in particolare per quanto riguarda le richieste standard e le patologie croniche o di lunga durata.**
- 9. Le richieste saranno esaminate dalla Commissione Esenzioni a fini terapeutici competente e incaricata, la quale rilascerà copia della decisione.  
Le esenzioni richieste in attesa di decisione e quelle concesse devono essere dichiarate all'atto del controllo antidoping.  
**Appare opportuno fornire contestualmente copia di tale documentazione.****
- 10. Le richieste di esenzione non corrette, incomplete o illeggibili, ai sensi del disciplinare a fini terapeutici del CONI non saranno esaminate.**
- 11. Nel caso di competizioni o Campionati sotto l'egida della FIFA, la richiesta va presentata direttamente alla FIFA – Sports Medical Committee (Fax FIFA riservato 0041 (0)43 222 78 78), sempre su modulistica WADA. La compilazione deve essere in lingua inglese.**
- 12. Nel caso di competizioni o Campionati sotto l'egida della UEFA, la richiesta va presentata direttamente alla UEFA (Fax UEFA riservato 0041 22 990 31 31) su apposita modulistica ([www.uefa.com](http://www.uefa.com) – Sezione Anti-Doping). La compilazione deve essere in lingua inglese.**
- 13. Una volta individuato l'organismo antidoping competente (CEFT CONI o TUECs Internazionali) la richiesta deve essere inoltrata solo a quell'organismo antidoping. In nessun caso una stessa richiesta di esenzione può essere sottoposta contemporaneamente a più organismi antidoping.**
- 14. INIZIO DEL TRATTAMENTO**  
**Se, e solo se, sono soddisfatti i presupposti di cui sopra:**
  - **Per le TUE abbreviate (ATUE), il trattamento può iniziare solo dopo che l'organizzazione incaricata ha ricevuto la richiesta.**
  - **Per le TUE standard (TUE), il trattamento può iniziare solo dopo che l'atleta ha ricevuto il certificato di esenzione (eccetto nei rari casi in cui si manifestano condizioni di alto ed immediato rischio per la salute dell'atleta, per i quali può essere concessa un'esenzione retroattiva).****Si raccomanda l'impegno a seguire scrupolosamente la normativa relativa alla presentazione delle richieste di TUE. Si ricorda, inoltre, l'obbligo di fornire a tutti i giocatori un'informazione completa ed esaustiva:**  
**Di tutta la normativa antidoping e TUE**  
**Della possibilità di essere sottoposti a controlli antidoping IN OGNI MOMENTO ED IN OGNI LUOGO.**

**ALLO SCOPO DI SEMPLIFICARE LA REPERIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE NORME DI RIFERIMENTO E' STATA COSTRUITA UN'APPOSITA PAGINA WEB FIGC:**

<http://www.settoretecnico.figc.it/medica.asp>

**1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DELLA L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito stralcio del C.U. n. 66 della L.N.D. riportante il testo del C.U. n. 120/A della F.I.G.C., relativo a modifiche e integrazioni nelle composizioni di alcuni Organi di Giustizia Sportiva della L.N.D.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A**

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di integrare la composizione di alcuni organi di giustizia sportiva della L.N.D., nonché sostituire componenti dimissionari;
- visto l'art. 30 dello Statuto Federale;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- sentito il Consiglio Federale

delibera

di integrare gli organi di giustizia sportiva della L.N.D. con i nominativi di seguito indicati.

**COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA L.N.D.**

Vice Presidente Giancarlo ARMATI, in sostituzione di Sandro RAIMONDI passato ad altro incarico.

Componente Antonio ZECCA, in sostituzione di Libero SICA deceduto.

... omissis ...

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2005**

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

**1.4) CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

Oggetto : Premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. – Trattamento tributario ai fini IVA –  
Interpello della F.I.G.C. -Risposta dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2005 - R O M A

Con nota n. 954-462/2005 del 14 novembre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in ordine all'interpello inoltrato all'Agenzia stessa da questa Federazione che ha chiesto di conoscere se al "premio alla carriera" di cui all'art. 99-bis delle NOIF sia applicabile l'esenzione dall'IVA prevista per il "premio di addestramento e formazione tecnica" dall'art. 15, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche.

L'Agenzia delle Entrate ha, al riguardo, espresso l'avviso che al "premio alla carriera" ex art. 99-bis delle NOIF non sia applicabile la disposizione agevolativa di cui all'art. 15 suddetto e che, quindi, il premio stesso vada assoggettato ad IVA.

Quanto sopra a scioglimento della riserva espressa dalla scrivente Federazione con la Circolare n. 9 del 20 luglio 2005, prot. n. 42.23.

Si riporta, di seguito, il testo della nota n. 954-462/2005 dell'Agenzia delle Entrate.

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) fa presente preliminarmente che la sua organizzazione interna è disciplinata dalle “Norme Organizzative Interne Federali” - NOIF - alle quali devono adeguarsi tutte le componenti della medesima Federazione, vale a dire le Leghe, gli arbitri, i tecnici, i calciatori e le società.

L'articolo 99-*bis* delle anzidette norme - NOIF - prevede la corresponsione alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile che hanno contribuito alla formazione del calciatore di un “premio alla carriera”, quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di serie A ovvero quando il calciatore viene convocato con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Il premio è corrisposto dalla società titolare del tesseramento ovvero, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con il calciatore.

Ciò premesso, la FIGC chiede di conoscere se al “premio alla carriera” sia applicabile l'esenzione dall'IVA prevista per il “premio di addestramento e formazione tecnica” dall'articolo 15, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE**

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ritiene che il “premio alla carriera” costituisca un compenso per l'attività di addestramento e di formazione del giovane calciatore del tutto equivalente al “premio di addestramento e formazione tecnica” disciplinato dall'articolo 99 delle Norme Organizzative Interne Federali.

In forza di tale equivalenza, secondo la FIGC, al “premio alla carriera” di cui all'articolo 99-*bis* delle stesse Norme Organizzative Interne Federali deve applicarsi l'esenzione dall'IVA prevista per il premio di addestramento e formazione tecnica dall'articolo 15, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, come sostituito dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 586.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si osserva preliminarmente, che in forza dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 1 del DM 26 aprile 2001, n.209, l'istanza di interpello riguardante l'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria può essere inoltrata da ciascun contribuente all'amministrazione finanziaria, relativamente a “*casi concreti e personali*”.

L'art. 3, comma 1, lettera *b*) del citato decreto, precisa che “l'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità *“la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza”*.”

Nel caso oggetto dell'istanza di interpello, la Federazione Italiana Giuoco Calcio pone un quesito che non riguarda problematiche interpretative relative ad un caso concreto e personale della medesima Federazione.

L'istanza di interpello in esame è da considerarsi, pertanto, inammissibile.

Ciò nonostante, si ritiene opportuno procedere ugualmente alla trattazione del quesito, fornendo un parere, nell'ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell'interpello.

L'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91 recante “*norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*” dispone che “*nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile*”.

L'articolo 99, comma 1, delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) prevede, in particolare, che “*a seguito della stipula da parte del calciatore «non professionista» del primo contratto da «professionista», la società che ne*

*acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata tabella «B», (...).*

L'articolo 15, quarto comma, della citata legge n. 91 del 1981 stabilisce che *“le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*

Il premio di addestramento e formazione tecnica è, pertanto, una peculiare forma di compenso che presenta le seguenti caratteristiche:

- è corrisposto a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”;
- viene erogato dalla società che ha acquisito il diritto all'utilizzazione delle prestazioni sportive dell'atleta divenuto professionista;
- il soggetto beneficiario dell'anzidetto premio è la società o associazione sportiva per la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica o giovanile;
- è determinato nel suo ammontare in base allo schema recato dalla tabella B, allegata all'articolo 99 delle Norme Organizzative Interne Federali.

Il “premio di addestramento e formazione tecnica” è esente dall'IVA, per espressa previsione del citato articolo 15, quarto comma, della legge n. 91 del 1981.

Il “premio alla carriera” è disciplinato dall'articolo 99-bis delle NOIF, il quale prevede che *“alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfetario pari a euro 103.291,37 (lire 200.000.000) per la formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi:*

a) *quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di serie A;*

ovvero

b) *quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nelle Nazionale A o nella Nazionale Under 21.*

*Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per Società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive e deve essere corrisposto dalla Società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla Società titolare dell'originario rapporto con il calciatore”.*

Il medesimo articolo 99- bis prevede, altresì, che il premio alla carriera *“viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento”.*

In sintesi, il “premio alla carriera” assume le seguenti connotazioni:

- è corrisposto quando il calciatore disputa la sua prima gara nel campionato di serie A, ovvero quando il calciatore viene convocato nella Nazionale A o in quella Under 21;
- viene erogato dalla Società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla Società titolare dell'originario rapporto con il calciatore;

- viene proporzionalmente ripartito tra tutte le società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile che hanno contribuito alla formazione del calciatore, in ragione del periodo di appartenenza.
- l'ammontare del premio è determinato in misura forfetaria (103.291,37 euro);
- è corrisposto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per Società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive.

Da quanto sopra premesso si evidenzia che il "premio alla carriera" presenta caratteristiche diverse dal "premio di addestramento e formazione tecnica" e, pertanto, lo stesso non può ricondursi fra le "somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, (...)" della legge n. 91 del 1981, esenti da IVA ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della legge n. 91 citata.

Non può ritenersi, peraltro, che la disposizione recata dall'articolo 15, quarto comma, della legge n. 91 del 1981 sia suscettibile di applicazione in via analogica, in quanto, trattandosi di norma di esenzione, essa riguarda le sole fattispecie espressamente disciplinate".

## **2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 109/A DELLA F.I.G.C.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 109/A della F.I.G.C:

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di fusioni di società;
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l'attività ufficiale, impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini

delibera

di fissare i termini come segue:

#### **a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo**

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2006, con rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza;

#### **b) Svincolo di calciatori tesserati quali "giovani"**

Per i calciatori "giovani", che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2005/2006, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 30 ottobre 2006;

#### **c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)**

Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:

**da lunedì 30 gennaio 2006**

**a lunedì 27 febbraio 2006**

#### **d) Trasferimenti di calciatori nell'ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico**

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:



da mercoledì 1 marzo 2006

a venerdì 28 aprile 2006

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento sopra stabiliti;

**e) Svincolo per la stipulazione di contratto da "professionista"**

I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

da sabato 1° luglio 2006

a martedì 1° agosto 2006

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)

**f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni:**

da lunedì 30 gennaio 2006

a lunedì 27 febbraio 2006

PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **3.1) SVINCOLI DEL CAMPIONATO CARNICO**

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 108 delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Società</b>
3460863	FACHIN Leandro	18 / 07 / 1982	A.S.D. Cedarchis

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 32/bis delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Società</b>
3090278	ADAMI Marco	26 / 03 / 1979	A.S.D. Fus-ca
2991396	ADAMI Patrich	04 / 05 / 1980	A.S.D. Lauco
3078061	AGOSTINIS Alessandro	01 / 12 / 1979	A.S. Cavazzo
2449625	ANZILUTTI Antonio	03 / 07 / 1974	U.S. Malborghetto
1900606	BERSAN Renato	29 / 08 / 1967	A.S. Cavazzo
2934383	BERTI Luca	07 / 04 / 1977	A.S.D. Rigolato
2673271	BERTOLIN Luca	20 / 12 / 1974	A.S.D. Campagnola
1503691	BROVEDAN Onorino	26 / 11 / 1966	A.S.D. Fus-ca
1923675	BROVEDANI Massimiliano	07 / 03 / 1970	A.S.D. Ovaese
3078064	BRUNETTI Fabrizio	31 / 07 / 1979	A.S. Cavazzo
1162954	BUSOLINI Giovanni	22 / 11 / 1964	A.S.D. Fus-ca
3075821	CANDIDO Elvis	27 / 12 / 1978	A.S.D. Ardità
2887059	CARNIR Luca	04 / 07 / 1979	A.S.D. Ancora
2206115	CASTELLANO Mario	10 / 10 / 1964	A.S.D. Campagnola
3165229	CESCUTTI Stefano	10 / 01 / 1980	S.S. Pontebbana
2773642	CHIARADIA Daniel	30 / 06 / 1974	A.C. Val Del Lago

3362234	CHIAUTTA Stefano	26 / 12 / 1979	A.S.D	Bordano
3075388	COMORETTO Omar	14 / 07 / 1978	A.S.D.	Ardita
2855895	CONCINA Claudio	18 / 01 / 1975		Folgore
4198063	COVASSIN Francesco	21 / 08 / 1967	A.S.D.	Trasaghis
2229763	D'AGARO Franco	20 / 04 / 1973	A.S.D.	Campagnola
2877693	DASSI Ermanno	30 / 05 / 1968	A.C.	Ravaschetto
2989665	DE PRATO Andrea	22 / 09 / 1978	A.S.D.	Ovarese
2444923	DE RIVO Ermes	26 / 11 / 1970	A.S.D.	Enal
2116343	DE TONIA Mauro	24 / 11 / 1969	S.S.	Velox Paularo
1647171	DI LENA Paolo	13 / 01 / 1969	A.S.D.	Enal
2889728	D'ORLANDO Devis	12 / 04 / 1978	A.S.D.	Fus-ca
1461742	DUGARO Stefano	13 / 08 / 1966	A.S.D.	Trasaghis
2986414	ENGLARO Gabriele	12 / 11 / 1978	A.C.	Paluzza
1165740	FALESCHINI Marco	23 / 07 / 1964	U.S.	Malborghetto
2724973	FANTI Fabio	02 / 03 / 1976	A.S.D.	Rigolato
2072805	FARINATI Andrea	04 / 05 / 1967	A.S.	Arta Terme
3078609	FIOR Luca	08 / 04 / 1978	A.S.D.	Verzegnis
3368539	FRANCO Nigel	10 / 05 / 1980	A.S.	Arta Terme
2229722	GOBESSI Mario	08 / 10 / 1972	A.S.	Nuova Tarvisio
3078082	GONANO Michele	30 / 07 / 1978	A.S.	Arta Terme
4916484	INTILIA Alessandro	06 / 02 / 1979	A.S.D.	Val Fella
3272974	INTILIA Patrick	14 / 12 / 1979		Folgore
3465014	MADONNA Biagio	02 / 09 / 1978	A.S.	Nuova Tarvisio
4916481	MARATEA Raffaele	18 / 05 / 1966	A.S.D.	Val Fella
1395320	MARTINA Massimiliano	22 / 05 / 1964	A.S.D.	Fus-ca
2735215	MESSINA Armando	12 / 06 / 1976	A.S.D.	Fus-ca
4234014	MONAI Luca	29 / 01 / 1975	A.S.D.	Comeglians
3078066	MONAI Moreno	18 / 06 / 1979	A.S.D.	Val Fella
979557	MORASSI Stefano	09 / 02 / 1962	A.S.D.	Enal
3748930	MORETTA Angelo	01 / 05 / 1975	A.S.D.	Val Fella
3163922	MORO Mario	11 / 08 / 1979	A.S.D.	Mobilieri Sutrio
2773839	MOROCUTTI Gianpiero	09 / 05 / 1975	A.C.	Paluzza
3263031	MUNER Giulio	10 / 10 / 1972	A.S.D.	Fus-ca
4596320	NODALE Andrea	26 / 01 / 1968	A.S.D.	Enal
2614336	PAIANO Michele Amedeo	02 / 04 / 1975	A.S.	Nuova Tarvisio
3051122	PEDRIGI Paolo	14 / 11 / 1980	U.S.	Malborghetto
2883875	PELLIZZARI Fady	13 / 04 / 1977	A.S.	Cavazzo
2773803	PERESSON Rino	15 / 07 / 1976	A.S.D	Fus-ca
2554642	PICCO Filippo	15 / 03 / 1976	A.S.D	Bordano
3658915	PICCO Marco Giuseppe	09 / 02 / 1975	A.S.D.	Bordano
2884815	PICOTTI Emanuele	13 / 08 / 1977	U.S.	La Delizia
4555431	PILLER Alexander	29 / 05 / 1974	A.S.D.	Ancora
3660544	PILLININI Alessandro	13 / 01 / 1959	A.S.D.	Fus-ca
3743226	PILOSIO Andrea	09 / 08 / 1974	A.S.D.	Trasaghis
2885270	PITTINO Fabio	17 / 01 / 1979	A.S.	Nuova Tarvisio
1157650	PLAZZOTTA Ugo	22 / 11 / 1962	A.S.D.	Fus-ca
2877565	QUAGLIA Stefano	09 / 05 / 1973	A.S.D.	Enal

1673513	ROVERETTO Mauro	20 / 09 / 1967	A.S.D.	Enal
2853516	RUZZI Marco	25 / 05 / 1975	A.S.D.	Enal
3079876	SALA Lorenzo	26 / 03 / 1979	POL.	Audax
2611629	SANDRI Giuliano	17 / 05 / 1975	S.S.	Velox Paularo
2340993	SANNA Mario	17 / 04 / 1970	A.S.	Moggesi
2467075	SCHIRATTI Alain	29 / 11 / 1974	A.S.D.	Stalis Calcio
2975965	SCREM Pier Paolo	15 / 08 / 1963	A.S.	Arta Terme
2859506	SERAFINI Ivan	16 / 08 / 1978	A.S.D.	Campagnola
2607359	SIRCH Alessandro	12 / 06 / 1973	A.S.D.	Trasaghis
2375131	SOVRANO Enrico	09 / 07 / 1974	A.S.D.	Rigolato
4628925	STRAULINO Antonio	31 / 10 / 1968	A.S.D.	Enal
4940520	TIRELLI Ivan	29 / 08 / 1973	A.C.	Val Del Lago
3090269	TOLAZZI Gianni	16 / 01 / 1980	A.S.	Moggesi
1457448	TOMAT Carlo	21 / 04 / 1966	A.S.D.	Fus-ca
2908117	TREU Andrea	26 / 01 / 1977	A.S.D.	Verzegnis
1918374	VALENTE Marco	13 / 08 / 1966	A.P.	Val Resia
3009382	VENTURINI Alessandro	08 / 10 / 1979	A.S.D.	Trasaghis
3163941	VIDONI Massimo	18 / 06 / 1978	A.C.	Val del Lago
1173994	ZAMARIAN Claudio	21 / 12 / 1964	A.S.D.	Fus-ca
3093949	ZANIER Alberto	04 / 06 / 1979	U.S.	Villa
2885427	ZANIER Michele	02 / 09 / 1979	POL.	Rapid 2

## **ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **1. COMUNICAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

#### **1.1) TERMINI E MODALITA' STABILITI DAL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"**

##### **Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)**

I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico (Casella Postale 520, 34100 Trieste) entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

**DA GIOVEDI' 1 DICEMBRE A VENERDI' 16 DICEMBRE 2005 (ORE 13.00)**

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2005.

#### **1.2) RIUNIONE PRESIDENTI COMITATI PROVINCIALI E LOCALI**

Giovedì 17 novembre u.s. presso il Comitato di Udine si è svolta una riunione dei Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali unitamente ai delegati per l'attività di base, scolastica, femminile e calcio a cinque.

Alla stessa hanno partecipato anche il dott. Alberto De Colle, Presidente Commissione Disciplinare LND ed il sig. Francesco Rizzi, Giudice Sportivo del Comitato Regionale S.G.S., il sig.

Ernesto Gasparini, sostituto Giudice Sportivo ed il sig. Marino Tamaro, componente del Direttivo del C.R. S.G.S.

### **1.3) RIUNIONE COMPONENTI STAFF RAPPRESENTATIVE REGIONALI E PROVINCIALI/LOCALI**

Lunedì 21 novembre u.s. presso il Comitato di Udine si è svolta una riunione dei componenti lo staff delle Rappresentative Regionali, Provinciali e Locali.

Nell'occasione è stato presentato il nuovo selezionatore delle rappresentative regionali, Massimo Pavanel, ex giocatore della Triestina.

### **1.4) RIUNIONE COL FUORICLASSE CUP 2006 – IV EDIZIONE**

In data **23 Novembre 2005 alle ore 18.30** si è svolta a Casarsa della Delizia (PN) una riunione dei COL di Udine e Pordenone per una verifica della fase di avvio del **Fuoriclasse Cup 2006 IV Edizione**.

In rappresentanza del COL di Pordenone erano presenti Giancarlo Caliman e Gianluca Stoico mentre in rappresentanza del COL di Udine erano presenti Lauro Stanig, Anedi Ermacora e Marzia Ursic.

L'incontro è stato coordinato dal Delegato Regionale per l'Attività Scolastica Aniello Marano.

Nel corso della riunione oltre a fare il punto sulla situazione della fase di lancio e su quella delle iscrizioni delle scuole aderenti sono state ricordate le prossime scadenze e sono state dibattute tutte le problematiche legate alla logistica ed all'organizzazione delle finali cittadine.

### **1.5) SPORTELLO DI ASCOLTO APERTO**

Allo scopo di promuovere una maggiore collaborazione tra tutti gli interessati e rendere più chiara e rispondente alle diverse esigenze ed aspettative l'attività sportiva dell'Attività di Base, si informa che il Settore Giovanile e Scolastico Regionale, attraverso le sue strutture dell'ATTIVITA' DI BASE, ha aperto uno ...

## **“SPORTELLO DI ASCOLTO APERTO”**

**con recapito**

**0431/59178**

**FAX 0431/59178**

**e-mail: [abase.fvg@fvg.191.it](mailto:abase.fvg@fvg.191.it)**

Chiunque sia interessato, atleti, genitori, tecnici, dirigenti, può inoltrare richieste di informazioni, quesiti sull'attività, segnalazioni circa disguidi, presunte irregolarità, proposte migliorative, interventi di verifica e quant'altro possa essere ritenuto utile.

Si assicura che tutte le comunicazioni ricevute, sia sottoscritte che anonime, saranno valutate ed approfondite dai responsabili regionali e locali.

Si precisa comunque che l'attività suindicata non ha lo scopo di promuovere provvedimenti disciplinari ma principalmente di collaborazione e di ricerca di positive soluzioni per migliorare l'attività del Settore.

Si ringrazia sin d'ora chiunque intenda collaborare in tal senso.

**1.6) TORNEO DI CALCIO A 5 PER PULCINI**

Allo scopo di dare la possibilità alla categoria dei pulcini di poter giocare anche durante il periodo invernale, che coincide con la sosta, fra fase autunnale e fase primaverile, dei tornei ufficiali, il Comitato Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per il tramite dei suoi Comitati periferici, organizza tornei di calcio a cinque in palestra. La manifestazione avrà svolgimento da metà gennaio a fine febbraio 2006. Eventuali disponibilità di strutture e adesioni all'iniziativa dovranno essere trasmesse al Comitato di competenza. A tale manifestazione possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIGC nel rispetto delle norme riportate sul C.U. n. 1.

Publicato ed affisso all'albo in Tolmezzo il 2 dicembre 2005.

Il Segretario  
-rag. Maria Nascimben-

Il Presidente  
-p.i. Emidio Zanier-

